

Visto per lavoro subordinato: limitazioni, categorie particolari e Blu Card

Sergio Lombardi - *Dottore commercialista e Revisore legale*

Giovanni Maria Guidone - *Dottore commercialista e Revisore legale*

Permesso di soggiorno multiplo

Un cittadino extracomunitario, per poter svolgere un'attività lavorativa in uno Stato membro dell'Unione europea, deve munirsi delle autorizzazioni necessarie per entrare, soggiornare e lavorare nello Stato membro in cui la prestazione di lavoro deve essere svolta. Di recente, il legislatore comunitario è impegnato in uno sforzo volto a standardizzare le disposizioni normative, rendendo più flessibili le norme del mercato del lavoro.

Novità normative

Una delle direttive più innovative riguarda il caso del distacco infragruppo, il cosiddetto *Permesso di soggiorno multiplo*, ovvero un documento che non è limitato ad un solo Stato membro (richiedente) ma, a determinate condizioni, autorizza il cittadino straniero allo svolgimento dell'attività lavorativa anche in altri Stati membri. Con la Direttiva 2014/66/Ue, per la prima volta il legislatore comunitario ha cercato di regolare l'ingresso ed il soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari che coinvolgono più di uno Stato membro. Tuttavia, come previsto dalla stessa Direttiva (art. 29), per poter dare seguito alle disposizioni di cui sopra, gli Stati devono provvedere al suo recepimento entro il mese di novembre 2016 con disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali. Approfondiremo in questa sede le importanti novità, nonché gli aspetti relativi al distacco al di fuori dalle quote, oltre all'importante novità della Carta Blu, soffermandosi sulle modalità di applicazione pratica delle norme vigenti.

In attesa della piena attuazione della Direttiva 66/2014, il legislatore comunitario ha tuttavia già dato seguito al principio di libera circolazione delle persone e dei servizi sul territorio comunitario, emanando la Direttiva 96/71/Ce (già recepita dall'Italia con D.Lgs. n. 72/2000), che prevede disposizioni specifiche in caso di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea.

In particolare, la Direttiva 96/71/Ce cerca di applicare quanto già stabilito negli articoli 49 e 50 del Trattato Ce, dove si afferma il principio che ai cittadini di un Paese terzo, stabiliti all'interno della Comunità, si deve garantire la libertà di circolazione, per dar seguito alle prestazioni di servizi in ambito comunitario.

Tutto ciò premesso, l'applicazione nei singoli Stati membri dei principi sopra indicati risulta disomogenea e regolamentata da differenti strumenti normativi e prassi, consolidati negli anni.

Normativa nazionale in materia di immigrazione - Italia

La legislazione nazionale in materia d'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri nel territorio italiano si fonda sulla premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare in

Inquadramento normativo

Italia, qualora non sia munito di un regolare “visto di ingresso” e, in caso di soggiorni superiori a 3 mesi o per svolgere un’attività lavorativa, anche di un “permesso di soggiorno”, e cioè di un titolo amministrativo valido che autorizzi lo straniero allo stabilimento, alla circolazione e allo svolgimento di attività per specifiche tassative ragioni.

L’ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari è disciplinato, dal punto di vista normativo, dal D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione – Tui) e dal relativo Regolamento d’attuazione (D.P.R. n. 394/1999), così come modificato dal D.P.R. n. 334/2004.

L’art 4 Tui dispone che «L’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso».

Il visto, quindi, è un’autorizzazione concessa allo straniero per entrare nel territorio della Repubblica italiana per motivi di soggiorno o di transito; è soggetto a scadenza, non è rinnovabile e il suo rilascio non è automatico ma soggetto a potere discrezionale dell’autorità consolare che ha il compito di rilasciarlo (art. 4, c. 2, Tui).

Tuttavia, è necessario fare una distinzione tra soggiorni inferiori o superiori a 3 mesi.

Soggiorno inferiore a 3 mesi

Visti di breve durata (fino a 90 giorni)

L’Italia, avendo aderito all’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 sulla libera circolazione e l’eliminazione delle frontiere interne, prevede che un cittadino straniero, per fare ingresso sul territorio nazionale, sia munito di un visto Schengen, che può essere rilasciato da qualsiasi Stato aderente e consente l’ingresso in tutto il territorio dell’Area Schengen. Questi visti sono definiti “VUS” e sono visti di breve durata (Tipo C), ovvero con validità non superiore a 90 giorni nel corso di un periodo di 180 giorni.

In materia di visti d’ingresso, il Regolamento comunitario n. 539/2001/Ce, modificato da ultimo dal Regolamento Ce 851/2005, ha introdotto importanti novità in caso di soggiorni di breve durata (VUS). Il Regolamento adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. I cittadini dei Paesi per i quali non è richiesto il visto potranno, quindi, fare liberamente ingresso nel territorio dello Stato senza fare preventiva richiesta alle autorità consolari competenti.

In qualsiasi momento è comunque consentito che le autorità del Paese in cui si fa ingresso possano richiedere la documentazione comprovante i motivi dell’ingresso e i mezzi idonei al soggiorno.

Rientra nella categoria dei “Visti C” anche il Visto per motivi di affari che, come specificato dal Decreto Interministeriale MAE 850/2011, consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l’apprendimento o la verifica dell’uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell’ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

Documentazione

Il cittadino straniero che ha l’obbligo di richiedere un visto preventivo, deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

- a)** la propria condizione di operatore economico-commerciale;
- b)** la finalità del viaggio per il quale è richiesto il visto;
- c)** il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in ogni caso non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art. 4, c. 3, Tui;
- d)** la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell’Ue o straniero regolarmente residente in Italia;
- e)** assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle relative Linee Guida.

Visto d'affari	<p>Qualora il cittadino straniero viaggi per affari, invitato in Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti, trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana, ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia, l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l'attività che sarà svolta dallo straniero invitato. Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, può essere rilasciato anche alle persone che accompagnano, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.</p> <p>Il visto per motivi d'affari non autorizza il cittadino straniero allo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia.</p>
Flussi di ingresso	<p>Soggiorno superiore a 3 mesi</p> <p>L'ingresso in Italia per periodi superiori a 3 mesi è sottoposto ai "flussi d'ingresso", che sanciscono la periodica previsione delle quote di stranieri cui è consentito l'ingresso (c.d. Decreto flussi). Il principio generale prevede che i lavoratori extracomunitari possano entrare e soggiornare in Italia per svolgere una qualsiasi attività, unicamente nell'ambito delle quote d'ingresso che, ai sensi dell'art. 3 Tui, vengono annualmente deliberate, entro il 30 novembre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
Extra-flussi	<p>In deroga al sistema dei flussi, l'ingresso può essere eccezionalmente concesso anche al di fuori delle quote (<i>extra-flussi</i>) ma in questo caso si dovrà dimostrare e documentare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma.</p> <p>Il Tui ha espressamente elencato nell'art. 27, le categorie che rientrano in questa particolare disciplina, (art. 40, Regolam. attuaz.). Si tratta soprattutto di personale dirigente e di lavoratori altamente qualificati e specializzati, che vengono distaccati temporaneamente in Italia al fine di seguire particolari progetti o di svolgere lavori specifici, come fornitura di servizi d'appalto e prestazioni d'opera e di servizi (art. 27, c. 1, lett. a, g, i). Inoltre, in applicazione della Direttiva 2009/50/Ce del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, introdotta in Italia con il D.Lgs. n. 108/2012, è possibile per un datore di lavoro assumere "fuori quote" i cittadini stranieri in possesso di determinati requisiti, senza dover attendere la pubblicazione del Decreto flussi (art. 27-quater – Carta Blu Ue).</p>
Documentazione aziendale	<p>Dirigenti e personale altamente qualificato</p> <p>In deroga al sistema delle quote, possono fare ingresso sul territorio nazionale, i dirigenti e il personale altamente qualificato in possesso di conoscenze particolari, i quali svolgono un'attività lavorativa altamente specialistica da almeno 6 mesi nello stesso settore e vengono distaccati sul territorio italiano presso un'azienda italiana da una società localizzata all'estero facente parte dello stesso gruppo societario. Il contratto di lavoro resta in capo alla società estera durante l'intero periodo di distacco in Italia.</p> <p>Questa fattispecie si applica ai cosiddetti "distacchi infragrupo" dove il requisito dell'appartenenza allo stesso gruppo è fondamentale e deve essere dimostrato con documentazione ufficiale (visura camerale, bilancio consolidato, annual report, etc.). A tale fine, non sono ritenute idonee dichiarazioni o autocertificazioni.</p>
Documentazione del lavoratore	<p>Con riferimento al possesso di conoscenze particolari, questo requisito deve essere dimostrato con documentazione che attesti un livello di istruzione superiore (certificato di laurea)</p>

Durata massima del distacco	<p>o con una dichiarazione di professionalità predisposta dal datore di lavoro estero in cui deve essere indicato il percorso formativo e professionale del cittadino straniero e le particolari capacità che motivano il suo distacco in Italia per lo svolgimento di determinate mansioni di carattere dirigenziale (dirigente) o altamente qualificate (quadro) e che secondo il Ccnl applicato all'azienda distaccataria qualificano l'attività come altamente specialistica.</p> <p>Il periodo massimo di distacco non può superare i 5 anni, incluse le eventuali deroghe. Tuttavia, al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda italiana.</p>
Documentazione aziendale	<p>Esecuzione di opere e servizi particolari</p> <p>Il legislatore italiano ha previsto una particolare fattispecie, anche nel caso di distacco infragruppo di personale che deve fare ingresso in Italia per svolgere prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori.</p> <p>Anche questa fattispecie si applica ai cosiddetti "distacchi infragruppo" dove il requisito dell'appartenza allo stesso gruppo è fondamentale e deve essere dimostrato con documentazione ufficiale (visura camerale, bilancio consolidato, annual report, etc.). A tale fine, non sono ritenute idonee dichiarazioni o autocertificazioni.</p>
Documentazione del lavoratore	<p>La condizione professionale che autorizza il cittadino straniero allo svolgimento in Italia di prestazioni qualificate di lavoro subordinato, deve essere specificata nella lettera di distacco redatta dalla società distaccante, indicante quali adempimenti e compiti specifici deve svolgere il lavoratore in Italia, incluse certificazioni attestanti il possesso di conoscenze particolari o esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio che deve essere reso dal lavoratore e che secondo il Ccnl applicato all'azienda italiana, qualificano l'attività come altamente specialistica.</p>
Richiesta e durata dell'ingresso	<p>Contratto di appalto</p> <p>La deroga al principio delle quote, in caso di trasferimento in Italia di personale alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, non è prevista solo in caso di distacco tra società appartenenti allo stesso gruppo societario, ma rientrano in questa categoria anche i lavoratori stranieri che sono temporaneamente trasferiti presso una società in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra la società estera e quella italiana.</p> <p>Nel caso di specie, la richiesta di nulla osta è presentata a cura dall'appaltante e l'ingresso sul territorio nazionale è consentito al lavoratore straniero per un tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio. L'appaltatore deve inoltre comunicare la richiesta agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato.</p>
Aspetti formali	<p>In tutti i casi in cui sia necessario attestare il possesso di conoscenze particolari del lavoratore distaccato (lett. a e g), la documentazione prodotta all'estero, per essere valida sul territorio nazionale, deve essere debitamente certificata e tradotta in lingua italiana. A tal proposito, è rilevante verificare se il Paese estero in cui il documento deve essere legalizzato ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. In tali casi, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altra formalità con l'apposizione della "postilla" (o apostille).</p>

Aspetti retributivi e contributivi

Retribuzione Alle tre categorie di lavoratori descritte, dirigenti e personale altamente specializzato - lett. a), esecuzione di opere e servizi – lett. g), appalto – lett. i), si applicano i medesimi principi retributivi all'atto del distacco: deve essere garantito ai dipendenti distaccati in Italia il medesimo trattamento minimo retributivo del Ccnl applicato ai lavoratori italiani per la medesima attività.

Contribuzione Anche da un punto di vista previdenziale, i principi sono comuni alle tre diverse categorie di lavoratori.

Secondo il principio generale c.d. "*lex loci laboris*", il dipendente straniero distaccato in Italia e la società distaccante sono obbligati a contribuire al regime previdenziale ed assistenziale del Paese nel quale l'attività lavorativa viene svolta (Italia).

Ciò comporta che, in assenza di un Accordo di sicurezza sociale in vigore con l'Italia, che deroga al principio di territorialità, in caso di distacco in Italia di lavoratori dipendenti stranieri i contributi previdenziali sono dovuti anche in Italia.

In particolare, saranno soggetti alla contribuzione per le rispettive quote, sia il datore di lavoro estero che il dipendente distaccato, sulla base della retribuzione effettiva percepita in Italia durante il periodo di distacco.

In tal caso, i versamenti contributivi sono dovuti mensilmente tramite un rappresentante contributivo nominato in Italia (Payroll locale).

Semplificazioni

L'Italia, per dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, ha previsto una casistica specifica nel caso in cui i lavoratori con contratto di appalto (lett. i, c. 1), siano dipendenti, regolarmente retribuiti dai datori di lavoro residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. In tal caso, il permesso di lavoro (c.d. *nulla osta*) è sostituito da una comunicazione da parte della società italiana (committente) presso cui la prestazione di servizi deve essere esercitata. La comunicazione, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei singoli lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione, con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro, deve essere presentata presso lo Sportello unico per l'immigrazione istituito presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo di ogni provincia, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

Carta Blu

Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs. n. 108/2012, di recepimento della Direttiva europea n. 2009/50/Ce, sono entrate in vigore le norme che introducono la c.d. Carta Blu Ue, titolo al soggiorno a cui hanno diritto lavoratori stranieri altamente qualificati.

Lavoratori altamente qualificati Il provvedimento introduce nel Tui l'art. 27-*quater*, che prevede che i lavoratori stranieri extracomunitari altamente qualificati possano fare ingresso in Italia, con apposito visto, al di fuori del regime delle quote, per essere ivi assunti da un datore di lavoro italiano.

Requisiti: titolo di studio Vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria, di durata almeno triennale, con conseguimento del relativo diploma. La normativa si estende anche ai lavoratori con qualifiche professionali tecniche.

Classificazione delle qualifiche La qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011:

Requisiti retributivi

- livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
- livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;
- livello 3: professioni tecniche.

L'elenco completo si può trovare all'indirizzo web: <http://cp2011.istat.it>.

Qualora si tratti di professioni regolamentate ovvero che prevedono l'iscrizione ad albi o registri, il requisito del riconoscimento è richiesto anche per il titolo di studio. In tale ipotesi, per il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei relativi titoli di studio, si devono applicare le procedure previste dal D.Lgs. n. 206/2007.

Qualora, invece, si tratti del riconoscimento del titolo relativo a professioni non regolamentate, la procedura è stata semplificata dalla circolare congiunta del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali del 17 marzo 2014, emanata a seguito della riforma dell'art. 27-*quater* Tui. Infatti, in questi casi, non è più necessario richiedere il riconoscimento del titolo di studio al Miur, ma è sufficiente la *Dichiarazione di valore* relativa al titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.

La richiesta di nulla osta deve essere corredata da una proposta di contratto di lavoro, od offerta vincolante, della durata di almeno 1 anno, insieme alla certificazione rilasciata dal Paese di provenienza del cittadino straniero che attesti il titolo di istruzione e la qualifica professionale. Ai fini del rilascio del nulla osta, il contratto di lavoro, o l'offerta vincolante, deve prevedere un requisito retributivo minimo lordo annuale del lavoratore non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria (quindi pari a € 24.789, essendo il livello minimo pari a € 8.263, aumentato a € 34.086 (il triplo di € 11.362) in caso di presenza del coniuge e ulteriormente aumentato di € 1.548 (il triplo di € 516) per ciascun familiare a carico, come previsto dall'art. 8, c. 16, legge n. 537/1993 e successive modifiche).

Invece, per quanto riguarda il lavoratore straniero, già regolarmente soggiornante in un altro Paese dell'Unione europea o in Italia, è possibile dopo 18 mesi fare ingresso in Italia senza necessità del visto d'ingresso al fine di esercitare un'attività lavorativa. Tuttavia è sempre necessario richiedere il nulla osta ed allegare la documentazione richiesta. Una volta ottenuto il nulla osta, è possibile richiedere direttamente, alla Questura del luogo di domicilio, la Carta Blu Ue tramite la procedura del kit postale.

Procedura di immigrazione

Alla luce dell'esperienza professionale, avente come oggetto le diverse categorie di lavoratori trattati in questo approfondimento, presso gli uffici competenti dei diversi ambiti territoriali in Italia, si può stilare una sintetica procedura di immigrazione che, in caso di soggiorni superiori a 3 mesi, segue lo stesso iter burocratico, sia che si tratti di ingressi nelle quote ("flussi"), sia che si tratti di ingressi "fuori-quote" e anche nel caso della Carta Blu. Indichiamo di seguito le azioni necessarie.

Soggetti legittimati alla richiesta

Richiesta di autorizzazione al lavoro nominale (nulla osta)

Deve essere presentata da un datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Nel caso in cui il datore di lavoro non sia registrato in Italia, è possibile nominare un procuratore residente in Italia tramite una procura notarile. La circolare del Ministero dell'interno n. 23/2007 ha previsto una nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione. La richiesta può essere inoltrata solo attraverso una procedura online, compilando la modulistica in linea predisposta e spedita telematicamente. Le richieste di nulla osta sono esaminate dallo Sportello unico per l'immigrazione competente per luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Lo Sportello unico per l'immigrazione, dopo aver valutato la

sussistenza dei requisiti necessari ed esaminato la relativa documentazione, convoca il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno ed il rilascio del nulla osta. Il nulla osta al lavoro ha validità di 6 mesi (o 120 giorni in alcuni casi) dalla data del rilascio. Il lavoratore straniero, appresa la notizia dell'avvenuto rilascio del nulla osta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto all'autorità consolare presso il Paese di residenza. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'Inps e all'Inail.

Visto

Una volta ottenuto il visto, il cittadino extracomunitario è autorizzato ad entrare nel territorio italiano, tuttavia dovrà chiedere e ottenere il permesso di soggiorno per poter soggiornare regolarmente sul territorio nazionale e svolgere l'attività indicata sul visto (art 5, c. 1, D.Lgs. n. 286/1998).

Richiesta del permesso di soggiorno

Deve essere presentata agli Uffici Postali abilitati (Sportello amico). L'Ufficio rilascia le ricevute di invio che, in attesa che le operazioni di identificazione e foto-segnalamento vengano effettuate dalla Questura competente, fungono da Permesso temporaneo che autorizza il cittadino straniero al soggiorno e allo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia. Il permesso di soggiorno, che deve essere richiesto per soggiorni superiori a 3 mesi, è un atto amministrativo con il quale lo straniero, regolarmente entrato nel territorio dello Stato, viene autorizzato a stabilirsi per un dato tempo. Per soggiorni inferiori a 3 mesi lo straniero deve dichiarare la sua presenza (dichiarazione di presenza) all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso o presso la questura della provincia in cui si trova, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia. Nel caso in cui il cittadino straniero alloggia in una struttura alberghiera, sarà il direttore della struttura ad adempiere all'obbligo inviando periodicamente alla Questura competente l'elenco dei cittadini stranieri ospiti.

Uffici competenti

Differenze
tra visto e permesso

È opportuno puntualizzare la differenza che intercorre tra visto d'ingresso e permesso di soggiorno, al fine di evitare ogni possibile equivoco. Il visto consente l'ingresso ma non il soggiorno mentre il permesso di soggiorno costituisce il titolo di soggiorno nel Paese, che deve essere oggetto di specifico permesso, il quale, deve coincidere con il "motivo" del visto.